

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1866/95 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 luglio 1995**

► **M2** che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra ◀

(GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione del 18 dicembre 1995	L 305	49	19.12.1995
► <b>M2</b> Regolamento (CE) n. 2166/96 della Commissione del 12 novembre 1996	L 290	6	13.11.1996
► <b>M3</b> Regolamento (CE) n. 1514/97 della Commissione del 30 luglio 1997	L 204	16	31.7.1997

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1866/95 DELLA COMMISSIONE  
del 26 luglio 1995**

**► M2 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra ◀**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che il 18 luglio 1994 sono stati firmati gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e l'Estonia<sup>(6)</sup>, la Lettonia<sup>(7)</sup> e la Lituania<sup>(8)</sup>, dall'altra;

considerando che i suddetti accordi prevedono una riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune per l'importazione di taluni prodotti del settore del pollame, limitatamente a determinati quantitativi; che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali relative alla garanzia di origine del prodotto; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anti-

<sup>(1)</sup> GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(5)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(6)</sup> GU n. L373 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.

**▼B**

pata relativi ai prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(2)</sup>; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 50, 60 e 70 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 degli accordi sul libero scambio tra la Comunità da una parte e la Lituania e la Lettonia dall'altra, o del regime previsto dall'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 dell'accordo sul libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

L'aliquota di riduzione del dazio doganale è quella in vigore durante il periodo designato all'articolo 2, per il quale è richiesto il titolo d'importazione.

**▼M2***Articolo 2*

A decorrere dal 1° luglio 1996, il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato nell'arco dell'anno nel seguente modo:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Tuttavia, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996, i quantitativi disponibili sono invece quelli previsti all'allegato IV del presente regolamento e le domande devono essere presentate dall'11 al 20 novembre 1996.

**▼B***Articolo 3*

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

**▼M2**

- a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda è in grado di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri di aver importato o esportato almeno 25 tonnellate (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 tonnellate

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

**▼ M2**

(equivalente uova in guscio) di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2783/75 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono tali prodotti al consumatore finale;

**▼ B**

- b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi 50, 60 o 70 di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei tre paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 15, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 16.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

- c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
- d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1866/95,
- Forordning (EF) nr. 1866/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1866/95,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1866/95,
- Regulation (EC) No 1866/95,
- Règlement (CE) n° 1866/95,
- Regolamento (CE) n. 1866/95,
- Verordening (EG) nr. 1866/95,
- Regulamento (CE) n° 1866/95,
- Asetus (EY) N:o 1866/95,
- Förordning (EG) nr 1866/95;

- e) Il titolo reca, nella casella 24, almeno una delle seguenti diciture:

Riduzione del dazio a norma del

- Reglamento (CE) n° 1866/95,
- Forordning (EF) nr. 1866/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1866/95,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1866/95,
- Regulation (EC) No 1866/95,
- Règlement (CE) n° 1866/95,
- Regolamento (CE) n. 1866/95,
- Verordening (EG) nr. 1866/95,
- Regulamento (CE) n° 1866/95,
- Asetus (EY) N:o 1866/95,
- Förordning (EG) nr 1866/95.

*Articolo 4***▼ M2**

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi definiti all'articolo 2.

**▼ M3**

2. La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

## ▼B

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per gruppo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

4. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

#### *Articolo 5*

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### *Articolo 6*

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 7*

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

#### *Articolo 8*

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente al protocollo n. 3 allegato agli accordi sul libero scambio.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

## ALLEGATO I

▼M2

## A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LETTONIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall' 1. 7.1996 al 30. 6. 1997	dall' 1. 7.1997 al 30. 6. 1998	dall' 1. 7.1998 al 30. 6. 1999	dall' 1. 7.1999 al 30. 6. 2000	dall'1. 7. 2000
50	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	525	550	575	600	625

## B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA LITUANIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall' 1. 7.1996 al 30. 6. 1997	dall' 1. 7.1997 al 30. 6. 1998	dall' 1. 7.1998 al 30. 6. 1999	dall' 1. 7.1999 al 30. 6. 2000	dall'1. 7. 2000
60	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	525	550	575	600	625

## C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'ESTONIA

Riduzione dell'80 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dall' 1. 7.1996 al 30. 6. 1997	dall' 1. 7.1997 al 30. 6. 1998	dall' 1. 7.1998 al 30. 6. 1999	dall' 1. 7.1999 al 30. 6. 2000	dall'1. 7. 2000
70	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	525	550	575	600	625
75	0408 11	105	110	115	120	125

▼B

## ALLEGATO II

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1866/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI D-3

settore uova e pollame

## DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE CON DAZIO DOGANALE RIDOTTO

Data :

Periodo :

Stato membro :

Speditore :

Responsabile a cui rivolgersi :

Telefono :

Telefax :

Destinatario : DG VI D-3

Telefono : (32-2) 296 27 65 — Telefax : (32-2) 296 62 79 o (32-2) 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto (t)
50	
60	
70	



▼ M2*ALLEGATO IV**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996
50	262,5
60	262,5
70	262,5
75	52,5